



COMUNE DI MATTINATA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(modificato con delibera della Commissione Straordinaria (con i poteri del C.C.) n. 33 del 29/11/2018, con delibera della Commissione Straordinaria (con i poteri del C.C.) n. 17 del 14/03/2019 e delibera del C.C. n. 6 del 24/02/2022).

ARTICOLO 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, locazioni ad uso turistico per finalità turistiche (art. 53 del Codice del Turismo), bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Mattinata.

ARTICOLO 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe dei residenti del Comune di Mattinata.
2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta, obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non abbiano compiuto dieci anni;
- b) i soggetti portatori di handicap ai quali sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 76%;
- c) un accompagnatore di soggetti portatori di handicap ai quali sia stata riconosciuta una invalidità del 100%.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il responsabile della struttura dovrà acquisire copia della relativa certificazione sanitaria.

2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Eliminato - (Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.)

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari a € **1,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, locazione ad uso turistico per finalità turistiche. L'imposta è applicata fino ad un massimo di **14** pernottamenti consecutivi. Per quel che concerne le strutture ricettive all'aria aperta, i campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, nei casi di "**presenze stagionali**", ossia di durata uguale e/o superiore a 30 pernottamenti continuativi l'imposta di soggiorno di € **1,00** viene applicata conteggiando il periodo di 14 giorni da imputare per ogni mese di permanenza, per ciascuna delle persone registrate come stabilmente presenti nel campeggio. Le presenze di ulteriori persone sono assoggettate all'imposta di cui al primo capoverso.
2. L'imposta di soggiorno è pari a € **1,50** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in residenze turistiche alberghiere ed alberghi fino a 3 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di **14** pernottamenti consecutivi.
3. L'imposta di soggiorno è pari ad € **2,50** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in residenze turistiche alberghiere ed alberghi oltre 3 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di **14** pernottamenti consecutivi.
4. Oltre i 14 pernottamenti consecutivi non è dovuto alcun contributo.

ARTICOLO 5

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ha l'obbligo di comunicare quotidianamente al Comune di Mattinata le presenze entro le 24 ore successive all'arrivo degli ospiti, per via telematica, secondo le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 6

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Mattinata.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettuata, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese solare, il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno nel corso del mese solare:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Mattinata;
 - b) tramite le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ARTICOLO 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, secondo le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ovvero mediante la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, espletata sia direttamente che per il tramite di altri soggetti.

ARTICOLO 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

ARTICOLO 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.